

# **STATUTO del CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI (C.N.G.E.I.)**

## **TITOLO I**

### **DENOMINAZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 1 - L'ASSOCIAZIONE**

1. L'Associazione scout nazionale per l'educazione fisica e morale della gioventù di ambo i sessi, sorta in Italia sotto il nome di Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori e Unione Nazionale delle Gioviette Esploratrici, assume la denominazione di "CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI" (C.N.G.E.I.) in conformità al D.L. 21 dicembre 1916 n. 1881, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1917 n. 27 col quale veniva eretto in Ente Morale.
2. La sede legale del C.N.G.E.I. è in Roma, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Persone Giuridiche. Il cambio di indirizzo nell'ambito del Comune di Roma non comporta alcuna modifica statutaria.
3. L'attività del C.N.G.E.I. è indipendente da ogni confessione religiosa e da ideologie politiche.

#### **Art. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Il C.N.G.E.I. non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata.
2. Esso persegue i seguenti scopi:
  - a. l'educazione fisica, morale, civica e spirituale della gioventù con particolare riguardo allo sviluppo dello spirito di iniziativa e risorsa, dell'autodisciplina, del sentimento dell'onore e della dignità personale nonché del senso della responsabilità e della solidarietà umana;
  - b. La sensibilizzazione degli adulti agli ideali dello scautismo, affinché collaborino, impegnandosi attivamente, allo sviluppo dell'Associazione.
3. Per il conseguimento degli scopi l'Associazione applica il metodo educativo scout come delineato dal fondatore Robert Baden-Powell, ispirandosi alla Legge Scout e alla Promessa, il testo integrale delle quali è allegato al presente Statuto sotto la lettera A, interpreta ed applica le raccomandazioni e le risoluzioni degli organismi mondiali dei movimenti scout e guide.
4. La dimensione spirituale caratterizza ogni momento dell'attività educativa ed è curata dagli educatori nel rispetto del principio di laicità, proponendosi di formare un individuo educato alla ricerca, all'approfondimento delle proprie convinzioni, alla disponibilità al confronto.
5. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di laicità, di pari opportunità e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

#### **Art. 3 - ORGANIZZAZIONE**

1. Il C.N.G.E.I. è costituito dai soci, riuniti liberamente in Sezioni affiliate che, nel territorio dello Stato o presso le comunità italiane all'estero ne osservino lo Statuto e i Regolamenti e che siano organizzate secondo lo Statuto tipo deliberato dall'Assemblea Nazionale.

#### **Art. 4 - BANDIERE E SIMBOLI**

1. Il C.N.G.E.I. fa uso della bandiera nazionale, europea, di quelle internazionali scout e guide nonché della bandiera con il simbolo proprio dell'Associazione, approvato dall'Assemblea Nazionale e depositato.
2. Le dimensioni delle bandiere, guidoni, uniformi e distintivi nonché le forme e norme per l'uso sono definite dal Regolamento.

### **TITOLO II**

#### **SOCI**

#### **Art. 5 - SOCI**

1. Può divenire socio di una Sezione affiliata chi, avendone i requisiti, ne faccia richiesta.
2. I soci si dividono in soci giovani e soci adulti:
  - I soci giovani sono i tesserati che sono in fase educativa come previsto dal Regolamento.
  - I soci adulti sono i tesserati che compiono almeno i 19 anni entro il 31 dicembre dell'anno scout di riferimento. Essi, conoscendo e condividendo i principi fondamentali dello scautismo e le scelte del C.N.G.E.I., svolgono volontariato nell'Associazione, ricoprendo incarichi e ruoli anche in base alle necessità della stessa e alle proprie caratteristiche, competenze, desideri e disponibilità in modo personale, gratuito e senza scopo di lucro.

#### **Art. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE**

1. Possono far domanda per diventare soci di una Sezione dell'Associazione, salvo quanto disposto dal comma successivo, tutte le persone italiane e straniere di ambo i sessi.
2. Non possono essere iscritti alla Sezione:
  - a. i soci di altre organizzazioni Scout o che si qualificano tali, operanti nel territorio nazionale, riconosciute o non;
  - b. coloro che sono stati espulsi dal C.N.G.E.I..
3. Le domande d'ammissione dei soci giovani possono essere presentate in ogni Sezione affiliata al C.N.G.E.I., sia essa quella di residenza o altra, purché in ogni caso il socio giovane possa sviluppare correttamente la progressione scout. Esse devono essere corredate dal versamento della quota prevista e - se l'aspirante socio è minorenne - dalla firma di chi esercita la potestà genitoriale. L'esame e la relativa accettazione delle domande d'ammissione dei soci giovani è demandata al Comitato di Sezione, che può delegarla al Capo Gruppo.
4. Le domande di ammissione dei soci adulti possono essere presentate in ogni Sezione affiliata al C.N.G.E.I.. L'esame delle domande è demandato al Comitato di Sezione, che deve esprimersi nella prima riunione utile; in ogni caso deve comunicare all'interessato l'accoglimento o l'eventuale rigetto motivato.
5. La quota associativa è intrasmissibile.

#### **Art. 7 - DIRITTI**

1. I soci hanno diritto di:
  - a. partecipare a tutte le attività organizzate, secondo il proprio ruolo;
  - b. partecipare alle Assemblee di Sezione con diritto di parola e, se maggiorenne, di voto;
  - c. essere nominati ed eletti a qualsiasi carica dell'Associazione, se soci adulti ed in possesso dei requisiti;

- d. vestire l'uniforme nelle occasioni previste dal Regolamento, fregiandosi dei distintivi che competono;
  - e. avere una copertura assicurativa stipulata e garantita dall'Associazione e, se soci adulti, anche una copertura assicurativa per responsabilità civile;
  - f. usufruire di tutti i servizi che l'Associazione mette a disposizione dei soci;
  - g. ricevere gratuitamente pubblicazioni e notiziari associativi;
  - h. ottenere le agevolazioni previste nei contatti con le altre organizzazioni scout;
  - i. assistere alle Assemblee Nazionali;
  - j. ricevere la tessera di socio, attestante l'avvenuto versamento all'Associazione della quota associativa singola;
  - k. avere accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
2. Sono eleggibili alle cariche previste dal presente Statuto i soci adulti
  3. Ogni carica, incarico e funzione previsti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione sono a titolo gratuito e, per i soci adulti, hanno la durata di tre anni.
  4. E' ammessa la rieleggibilità.

### **Art. 8 – DOVERI**

1. I soci devono:
  - a. rispettare la Legge Scout e prestare la Promessa Scout;
  - b. aderire allo scopo associativo e condividerne le finalità istituzionali;
  - c. rispettare tutte le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Sezione e del C.N.G.E.I.;
  - d. prestare volontariamente a titolo gratuito la loro opera in favore dell'Associazione;
  - e. se soci adulti, svolgere azione di diffusione dello scautismo C.N.G.E.I.;
  - f. collaborare, in base alle proprie capacità e competenze, al buon funzionamento dell'Associazione;
  - g. non avvalersi della qualifica di socio per propaganda elettorale o dei partiti a qualsiasi livello;
  - h. pagare la quota associativa.
2. Il comportamento del socio sia verso gli aderenti sia verso l'esterno dell'associazione deve essere improntato al rispetto del presente Statuto e del Regolamento.

### **Art. 9 – ONORIFICENZE**

1. Per premiare atti di valore compiuti dai soci, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servizi resi al C.N.G.E.I. sono previste distinzioni al valore, al merito e di benemerenzza. Esse, e il loro conferimento, sono stabilite dal Regolamento.

### **Art. 10 - SANZIONI DISCIPLINARI**

1. I soci adulti che in manifestazioni scoutistiche internazionali o nazionali o locali ovvero in altre occasioni o modo inerenti l'attività dell'Associazione o delle Sezioni tenessero un contegno riprovevole, non osservante della Legge Scout o della Promessa o non degno di uno scout, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:
  - a. ammonizione,
  - b. deplorazione,
  - c. temporanea esclusione dall'attività scoutistica e/o da ricoprire cariche nel C.N.G.E.I. o nelle Sezioni
  - d. espulsione dall'Associazione.
2. Presidente di Sezione, Commissario di Sezione e Comitato di Sezione possono infliggere i provvedimenti contemplati sub a) e b).

3. Il Consiglio Nazionale può infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b) e c) .
4. Il Giurì d'Onore può infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d).
5. Questi organi devono dare comunicazione scritta del provvedimento agli interessati ed al Comitato di Sezione di appartenenza. Gli interessati, nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento possono impugnare lo stesso con istanza rispettivamente:
  - al Comitato di Sezione per i provvedimenti adottati da Presidente di Sezione e da Commissario di Sezione.
  - al Giurì d'Onore per i provvedimenti adottati dal Comitato di Sezione o dal Consiglio Nazionale.
6. Qualora le mancanze siano commesse da un dirigente oppure rivestano carattere di particolare gravità, il Comitato di Sezione o il Consiglio Nazionale demanda sollecitamente il caso al Giurì d'Onore e ne esegue la decisione.
7. Presidente o Capo Scout o, nel caso, Presidente di Sezione o Commissario di Sezione possono in ogni caso adottare in via urgente la sospensione temporanea in attesa della decisione dell'organo competente.

#### **Art. 11 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO**

1. La cessazione della qualità di socio avviene per mancato rinnovo del tesseramento, per dimissione o per espulsione.
2. La dimissione avviene mediante comunicazione scritta da inviare al/alla Presidente della Sezione di appartenenza.
3. L'espulsione può avvenire in caso di inadempienza dei doveri previsti o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'espulsione del socio è deliberata dall'organo nazionale preposto, il Giurì d'Onore, e da questo comunicata a mezzo lettera al medesimo assieme alle motivazioni che hanno dato luogo alla espulsione. I soci receduti e/o espulsi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

### **TITOLO III**

#### **SOSTENITORI**

#### **Art. 12 - SOSTENITORI**

1. I sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti pubblici e privati che sostengono e facilitano le iniziative dell'Associazione mediante il pagamento di una quota annuale su base volontaria.
2. Le domande di ammissione dei sostenitori possono essere presentate ad una Sezione affiliata al C.N.G.E.I. o direttamente alla Sede Centrale. L'esame delle domande è demandato al Comitato di Sezione, se la domanda è presentata presso una Sezione, o al Consiglio Nazionale se la domanda è presentata direttamente in Sede Centrale; tali organi devono esprimersi nella prima riunione utile; in ogni modo devono comunicare all'interessato l'accoglimento o l'eventuale rigetto motivato. L'accettazione del rinnovo deve essere confermata ogni anno dal Comitato di Sezione o, rispettivamente, dal Consiglio Nazionale. Per i sostenitori iscritti alle Sezioni non è previsto alcun versamento di quota alla Sede centrale.
3. I sostenitori:
  - a. ricevono la tessera di "sostenitore",

- b. ricevono gratuitamente pubblicazioni e notiziari associativi;
- c. non possono essere eletti in nessun organo associativo, né ricoprire cariche o incarichi né hanno diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria,
- d. non devono avvalersi della loro qualifica per propaganda elettorale o dei partiti a qualsiasi livello,
- e. hanno comportamenti, morali, statuti e regolamenti, oggetti sociali non contrari ai principi dello scautismo e al presente Statuto.

## **TITOLO IV**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 13 ORGANI SOCIALI**

1. Sono organi del C.N.G.E.I.:

- l'Assemblea,
- Presidente,
- Capo Scout,
- il Consiglio Nazionale,
- il Collegio dei Revisori dei Conti,
- la Commissione di Vigilanza e Controllo,
- il Giurì d'Onore

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **Art. 14 - L'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è il massimo organo del C.N.G.E.I.. Essa è composta dai rappresentanti delle Sezioni affiliate, che siano in regola con gli oneri derivanti dallo Statuto e dal Regolamento alla data della assemblea, in persona del/della loro Presidente di Sezione, del/della Commissario di Sezione e di uno o più delegati in proporzione al numero dei soci e delle unità attive. Presidente di Sezione e Commissario di Sezione possono farsi rappresentare da un socio adulto della Sezione; l'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera raccomandata o mezzo equipollente ai Presidenti delle Sezioni, almeno 60 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede Centrale almeno 30 giorni prima.

2. Il numero dei delegati di ogni Sezione è fissato dal Regolamento.

3. Ogni Sezione ha diritto a tanti voti quanti sono i suoi rappresentanti presenti in Assemblea.

4. All'Assemblea possono intervenire senza diritto di voto i membri degli organi del C.N.G.E.I.. I membri degli organi elettivi non possono essere rappresentanti delle Sezioni, ad eccezione dei membri del GIDO.

5. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per il rinnovo delle cariche ogni tre anni entro novanta giorni dalla data di chiusura dell'anno scout. Elege:

- Presidente,
- Capo Scout,
- il Consiglio Nazionale,
- il Collegio dei Revisori dei Conti,
- la Commissione di Vigilanza e Controllo,
- il Giurì d'Onore.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, in sessione ordinaria, entro novanta giorni dalla data di chiusura dell'anno scout, annualmente per discutere e deliberare:

- sulla relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione,
- sull'approvazione del bilancio consuntivo,
- sul programma e sul bilancio preventivo ad esso collegato,
- su ogni altra questione posta all'ordine del giorno.

6. L'Assemblea delibera lo Statuto tipo delle Sezioni e ne definisce le parti immodificabili dalle stesse.

7. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, su iniziativa del Consiglio Nazionale per l'esame di modifiche dello Statuto, per gravi circostanze o impegni straordinari, per scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio; può essere inoltre convocata su richiesta avanzata da un numero di Sezioni affiliate aventi diritto al voto, tale che esse rappresentino almeno un decimo dei soci

### **Art. 15 – PRESIDENTE**

1. Il/la Presidente ha la firma sociale, i poteri di delega e la rappresentanza legale dell'Associazione. Vigila e controlla tutti gli organi ed uffici del C.N.G.E.I., ed esercita le funzioni stabilite dal Regolamento.

### **Art. 16 - CAPO SCOUT**

1. Il/la Capo Scout ha la direzione tecnica dell'Associazione. E' il/la depositario/a delle tradizioni e il/la garante della Legge Scout. A lui/lei spetta far osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti. E' responsabile, nei confronti dell'Assemblea e degli Organi Scout Internazionali, degli aspetti metodologici e programmatici del C.N.G.E.I. Sostituisce a tutti gli effetti il/la Presidente in caso di assenza ed esercita le funzioni stabilite dal Regolamento.

### **Art. 17 - IL CONSIGLIO NAZIONALE**

1. Il Consiglio Nazionale è composto dai seguenti Dirigenti:

- Presidente,
- Capo Scout,
- nove Consiglieri.

2. Il Consiglio Nazionale, presieduto dal/dalla Presidente, amministra e coordina tutta l'attività nazionale dell'Associazione.

3. Il Consiglio Nazionale designa al/alla Presidente, che li nomina, il/la Tesoriere, che deve essere uno dei Consiglieri, e gli organi non elettivi.

4. Il Consiglio Nazionale approva il Regolamento e gli altri eventuali Regolamenti speciali, determina la quota di affiliazione e quella nazionale di tesseramento, istruisce ed approva le domande di nuova affiliazione ed ha inoltre la facoltà di revocare l'affiliazione per motivi tecnici o morali a quelle Sezioni che non si attengano al presente Statuto, allo Statuto di Sezione e ai Regolamenti o che non pratichino attività scoutistica.

5. Il Consiglio Nazionale appronta il programma, il bilancio preventivo e le relative variazioni, predispose la relazione morale sulla gestione e il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

6. Il Consiglio Nazionale esamina le osservazioni della Commissione di Vigilanza e Controllo e adotta i necessari provvedimenti su i rilievi che gli venissero sottoposti.

7. Il Consiglio Nazionale esprime ed inoltra il parere obbligatorio sulle proposte di modifica degli Statuti

sezionali entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte stesse.

8. Il Consiglio Nazionale delibera sull'accoglimento delle domande dei sostenitori presentate alla Sede Centrale.

#### **Art. 18 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti. Un membro supplente partecipa in caso di impossibilità a partecipare di un membro effettivo.

2. Almeno uno dei membri effettivi deve essere eletto fra i rappresentanti dei Ministeri patroni.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione contabile del C.N.G.E.I.

4. I componenti del Collegio assistono alle Assemblee e possono assistere alle riunioni del Consiglio Nazionale.

#### **Art. 19 - LA COMMISSIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO**

1. La Commissione di Vigilanza e Controllo è composta dai seguenti componenti: Presidente, Capo Scout, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed un rappresentante di ogni ministero patrono, eletto in Assemblea Nazionale. Essa si riunisce ordinariamente, per convocazione del/della Presidente, almeno due volte l'anno. Il/la Presidente deve convocarla in seduta straordinaria, a richiesta anche di uno solo dei suoi membri.

2. La Commissione ha il compito di vigilare sull'osservanza dello Statuto dell'Associazione e delle Leggi dello Stato. Collabora col Consiglio Nazionale per la migliore riuscita dell'Associazione e a questo scopo i membri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale per l'intervento dello Stato a favore dell'Associazione.

#### **Art. 20 - IL GIURÌ D'ONORE**

1. Il Giurì d'Onore è composto da cinque membri effettivi e tre supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Giurì d'Onore elegge nel suo seno Presidente e Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di impedimento.

2. Su istanza motivata del Consiglio Nazionale o del Comitato di una Sezione:

- emette decisioni motivate con le quali può infliggere i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 10;
- decide sui ricorsi presentati contro i provvedimenti disciplinari inflitti dal Consiglio Nazionale o dal Comitato di una Sezione;
- decide contro la revoca dell'affiliazione

3. I ricorsi vanno inoltrati nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento.

4. Nell'esercizio delle proprie competenze il Giurì d'Onore possiede le più ampie facoltà inquirenti.

#### **Art. 21 - DIMISSIONI**

1. Le dimissioni del/della Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale comportano la decadenza dell'intero Consiglio Nazionale e dei dirigenti nazionali e la convocazione, non oltre sessanta giorni, dell'Assemblea per le nuove elezioni.

2. Nel caso che una carica elettiva resti vacante per qualsivoglia motivo, si procede a nuove elezioni di essa alla prima Assemblea.

3. Quando però negli organi elettivi collegiali venga a mancare un numero di esponenti superiore ad un terzo, il/la Presidente è tenuto/a a convocare l'Assemblea per l'elezione dei nuovi membri nel termine di sessanta giorni.

4. I nuovi eletti in base al presente articolo durano in carica fino alla scadenza del triennio di gestione del Consiglio Nazionale.

#### **Art. 22 - SEDUTE E DELIBERE**

1. Le sedute di ogni organo collegiale del C.N.G.E.I. sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti.

### **TITOLO V**

#### **FUNZIONI OPERATIVE**

#### **Art. 23 - RESPONSABILI NAZIONALI**

1. Sono nominati, secondo procedure previste nel Regolamento, i Commissari Nazionali di Branca, i Commissari Internazionali, i Commissari Regionali e i Responsabili di Servizi e Settori, la cui individuazione è demandata al Regolamento. Essi collaborano col Consiglio Nazionale eseguendone le direttive per il raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto. I loro compiti sono stabiliti dal Regolamento.

2. Il/la Commissario Regionale può svolgere altri compiti demandati ad esso dalle Sezioni della regione con l'approvazione del Consiglio Nazionale nonché funzioni di coordinamento regionale nei confronti degli Enti Locali.

3. L'ambito territoriale del/della Commissario Regionale è stabilito dal Consiglio Nazionale.

### **TITOLO VI**

#### **ANNO SCOUT E ESERCIZIO FINANZIARIO**

#### **Art. 24 - ANNO SCOUT**

1. L'anno scout va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

#### **Art. 25 - MEZZI FINANZIARI**

1. I mezzi finanziari di cui dispone l'Associazione per perseguire i propri fini, sono costituiti:

- a. dai contributi di Enti pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- b. dai contributi di privati ed aziende;
- c. dai lasciti ed erogazioni liberali di associati e terzi e dalle donazioni inter vivos o mortis causa di beni mobili e/o immobili dei privati;
- d. dai contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- e. dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. dal reddito dei beni patrimoniali;
- g. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. dalle quote di affiliazione delle Sezioni e di tesseramento pagate dai soci ammessi a far parte dell'Associazione;



- i. dai contributi supplementari derivanti dagli abbonamenti alle pubblicazioni ufficiali dell'Associazione, dalla cessione ai soci, ai Gruppi o alle Sezioni di altre pubblicazioni di propaganda o di carattere tecnico, di distintivi, di uniformi, di materiali da campeggio e di tutti quei materiali connessi alle attività scout previste dagli organi mondiali;
- j. da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- k. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

#### **Art. 26 - GESTIONE FINANZIARIA**

1. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Nazionale e approvati dall'Assemblea Nazionale, con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.
2. La gestione finanziaria del C.N.G.E.I. avviene secondo quanto approvato nel bilancio preventivo.
3. Il Consiglio Nazionale deve presentare ogni anno all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario scaduto con la relazione dei Revisori dei Conti e il bilancio preventivo del successivo esercizio. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea ordinaria. Il bilancio consuntivo è depositato presso la Sede centrale dell'Associazione e nelle varie Sezioni, almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.
4. L'esercizio finanziario del C.N.G.E.I. coincide con l'anno scout. Dall'inizio dell'anno scout fino all'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea Nazionale è consentito l'uso di un esercizio provvisorio.
5. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
6. Gli eventuali avanzi di gestione non possono essere ripartiti, anche indirettamente, fra gli associati ma devono essere, obbligatoriamente, reinvestiti nelle attività istituzionali.

### **TITOLO VII**

#### **DELLE SEZIONI**

#### **Art. 27 - LA SEZIONE**

1. La Sezione affiliata è un'entità territoriale autonoma dal punto di vista tecnico, amministrativo e patrimoniale senza scopo di lucro. Essa persegue le finalità dell'Associazione, adottandone i metodi, e rispettandone lo Statuto Nazionale e il Regolamento nonché le scelte e gli orientamenti.
2. Il C.N.G.E.I., pur interessandosi della loro attività, non interviene nelle questioni di ordine interno delle Sezioni salvo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento.
3. La Sezione si compone degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa nazionale e di quella stabilita dall'Assemblea di Sezione.
4. Solo i soci adulti possono ricoprire il ruolo di capo o dirigente secondo quanto previsto dal Regolamento.

5. Un gruppo di soci promotori in grado di provvedere alle esigenze tecniche, morali, economiche ed amministrative può richiedere l'affiliazione al C.N.G.E.I. quale Sezione, a norma di quanto previsto dal Regolamento.

6. La Sezione, mediante l'apporto di tutti i soci, provvede all'organizzazione delle attività previste dallo Statuto e Regolamento dell'Associazione nonché di tutte quelle attività che, nell'ambito dei fini istituzionali vengono ritenute localmente opportune.

#### **Art. 28 - ORGANI DI SEZIONE**

1. Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea di Sezione;
- Presidente di Sezione;
- Commissario di Sezione
- il Comitato di Sezione
- il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione

2. Per quanto non stabilito dagli articoli successivi, lo Statuto di Sezione determina le funzioni dei suddetti organi, in analogia con quanto stabilito per i corrispondenti Organi del C.N.G.E.I..

3. Qualsiasi carica, incarico o funzione previsto dalle norme statutarie e dal Regolamento è attribuito esclusivamente a persone che abbiano la qualità di socio della Sezione e decade con la perdita di tale qualità.

4. Anche le cariche degli organi sezionali hanno durata triennale.

#### **Art. 29 - ASSEMBLEA DI SEZIONE**

1. All'Assemblea di Sezione partecipano con diritto di parola tutti i soci. L'Assemblea di Sezione delibera con il voto dei soci che hanno raggiunto la maggiore età. L'Assemblea di Sezione, in ogni convocazione, è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.

2. Essa:

- elegge Presidente di Sezione, Commissario di Sezione, il Comitato ed il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione;
- assume le deliberazioni concernenti lo Statuto ed il Regolamento di Sezione;
- approva la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo di Sezione;
- delibera sull'entità del contributo annuale da richiedere ai soci per le esigenze della Sezione;
- approva il Progetto di Sezione e i suoi aggiornamenti, delibera sugli obiettivi annuali e adotta il bilancio preventivo ad essi collegato;
- elegge i delegati all'Assemblea del C.N.G.E.I.;
- approva le eventuali proposte e richieste specifiche da avanzare ai competenti organi del C.N.G.E.I.;
- delibera su tutte le questioni che le siano demandate dal Comitato di Sezione o che vengano sollevate dai soci;
- non può deliberare sulla qualifica di socio.

#### **Art. 30 - PRESIDENTE DI SEZIONE**

1. Il/la Presidente di Sezione, eletto/a dall'Assemblea di Sezione, è il legale rappresentante della Sezione.

2. I suoi compiti e funzioni sono previsti dallo Statuto di Sezione e dal Regolamento del C.N.G.E.I.

#### **Art. 31 - COMMISSARIO DI SEZIONE**

1. Il/la Commissario di Sezione, eletto/a dall'Assemblea di Sezione, è responsabile della corretta applicazione del Metodo Scout e depositario delle tradizioni della Sezione.
2. I suoi compiti e funzioni sono previsti dallo Statuto di Sezione e dal Regolamento del C.N.G.E.I.

#### **Art. 32 - IL COMITATO DI SEZIONE**

1. Il Comitato di Sezione, presieduto dal/dalla Presidente di Sezione, amministra e coordina tutta l'attività della Sezione, garantendo l'attuazione dei deliberati assembleari.
2. Esso è composto da un numero minimo di tre componenti eletti dall'Assemblea di Sezione, dal/dalla Commissario di Sezione e dal/dalla Presidente di Sezione, che lo presiede: tutti i componenti del Comitato di Sezione hanno in esso diritto di voto.
3. Esso svolge inoltre tutte le funzioni previste dallo Statuto di Sezione e dal Regolamento del C.N.G.E.I.

#### **Art. 33 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DI SEZIONE**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione è composto da un/una Presidente, 2 membri effettivi e un membro supplente eletti dalla Assemblea di Sezione.
2. Il/la Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione è il socio che ha ricevuto più voti in Assemblea di Sezione.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione esercita il controllo della gestione contabile della Sezione.
4. Altri compiti e funzioni sono previsti dallo Statuto di Sezione e dal Regolamento del C.N.G.E.I.

#### **Art. 34 - MEZZI FINANZIARI DELLA SEZIONE**

1. Le Sezioni dispongono, per quanto di loro competenza e possibilità, degli stessi mezzi di cui al precedente articolo 25 "MEZZI FINANZIARI" reperiti localmente.

### **TITOLO VIII**

#### **MODIFICHE DELLO STATUTO**

#### **Art. 35 - MODIFICHE DELLO STATUTO**

1. Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria e l'ordine del giorno deve essere comunicato alle Sezioni affiliate almeno sessanta giorni prima della data della seduta.
2. La richiesta di convocazione di una assemblea straordinaria per modifiche statutarie può essere avanzata dal Consiglio Nazionale o da un numero di Sezioni affiliate tale da rappresentare almeno un decimo dei soci; in questo secondo caso deve pervenire al Consiglio Nazionale quattro mesi prima della chiusura dell'anno scout.
3. Le modifiche dovranno essere approvate con la maggioranza assoluta del totale degli aventi diritto al voto.

### **TITOLO IX**

#### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 36 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Lo scioglimento del C.N.G.E.I. deve essere deliberato dalla Assemblea straordinaria con voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle norme vigenti in materia.

## **ALLEGATO "A"**

### **LA LEGGE SCOUT**

1. La Parola dell'Esploratore è sacra.
2. L'Esploratore è leale, forte e coraggioso.
3. L'Esploratore è buono e generoso.
4. L'Esploratore è amico di tutti e fratello di ogni altro Esploratore.
5. L'Esploratore è cortese e tollerante.
6. L'Esploratore rispetta e protegge i luoghi, gli animali e le piante.
7. L'Esploratore è coscientemente disciplinato.
8. L'Esploratore è sempre sereno , anche nelle difficoltà.
9. L'Esploratore è sobrio, economo, laborioso e perseverante.
10. L'Esploratore è puro nei pensieri, corretto nelle parole e negli atti.

### **FORMULA DELLA PROMESSA DEGLI SCOUT**

Lo Scout che entra a far parte dell'Istituzione pronuncia la seguente Promessa:

**PROMETTO SUL MIO ONORE DI FARE DEL MIO MEGLIO PER:**

- COMPIERE IL MIO DOVERE VERSO DIO, LA PATRIA, LA FAMIGLIA;
- AGIRE SEMPRE CON DISINTERESSE E LEALTA';
- OSSERVARE LA LEGGE SCOUT.